ANNETTA ROSSI & ASSOCIATI www.annettaeassociati.it

Avv. Prof. Massimiliano Annetta

Rossi

a c.a. di Diritto processuale penale presso Università IUL

Patrocinante in Cassazione

Patrocinante in Cassazione

Avv. Andrea C. Russo

Avv. Lucrezia Pellegrini

Avv. Lucrezia Pellegrini

TRIBUNALE UNICO DI SAN MARINO

SEZIONE PENALE

Al Commissario della legge

Atto di denuncia-querela

Il signor Enrico Rubboli, nato a il eresidente in eresidente in , Strada cittadino italiano , in proprio e in qualità di legale rappresentante della società RBB S.r.l. a socio unico, con sede in Piazza Enriquez n. 22/C., Dogana (RSM), C.O.E. SM-28251, difeso, come da mandato reso in calce al presente atto, dall'Avv. Massimiliano Annetta, del Foro di Firenze, con riserva di nomina di domicilio presso un avvocato sammarinese.

ESPONE

In fatto

Lo scrivente intende denunciare all'intestata A.G. plurime condotte illecite perpetrate nei propri confronti e nei confronti della società che rappresenta.

Preliminarmente si espone che il Sig. Rubboli svolge la professione di programmatore con specifiche competenze nel campo dello sviluppo di software e, segnatamente, nel settore della tecnologia blockchain.

In data 16 maggio 2019 lo scrivente ha costituito la società RBB S.r.l. a socio unico, con atto al rogito n. 588, Notaio Pubblico Dott. Massimo Mancini con studio in Borgo Maggiore (RSM), Via Ventotto Luglio 212 (cfr. doc. 1 – atto costitutivo della Società) assumendo la carica di Amministratore Unico e rappresentante legale della stessa. L'oggetto sociale della società in

Viale A. Volta 86, 50131 Firenze – Via della Conciliazione 10, 00193 Roma

Tel. +39 055 580841 +39 06 6893402 e-mail: segreteria@annettaeassociati.it

questione è così definito (come da statuto allegato al suddetto atto costitutivo): "Studio, sviluppo, progettazione, realizzazione, installazione e fornitura di software, siti web, applicazioni e servizi in ambito informatico e in particolare nel settore blockchain, machine learning e internet of things; studio e sviluppo di particolari progetti in tali ambiti con realizzazione e gestione di piattaforme software anche basate sulla tecnologia blockchain; organizzazione e conduzione di ricerche scientifiche e tecnologiche nel campo dei servizi informatici. Il tutto nell'ambito di attività ad alto contenuto tecnologico e innovativo. Consulenza, servizi di pubblicità e marketing, nell'ambito dell'oggetto sociale. Consulenza nell'ambito dell'attività di cui all'oggetto sociale, web strategy, web marketing, social media solution e social media management. La società potrà inoltre acquisire, gestire, depositare, sviluppare e commercializzare marchi, royalties, licenze, brevetti, od effettuare consulenze, servizi di pubblicità e marketing, attività gestionale, direzionale, organizzare eventi formativi, limitatamente al settore di cui all'oggetto sociale, nonché concessione e assunzione di mandati di agenzia e rappresentanza, nel settore di cui all'oggetto. Il tutto nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente e con esclusione di tutte le attività riservate per legge a particolari autorizzazioni alla costituzione. La società potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi scopi affini o correlati al proprio. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale. La società potrà infine istituire, per l'esercizio della propria attività sociale, sedi secondarie, agenzie e rappresentanze sia nella Repubblica di San Marino sia all'estero e potrà trasferire, nel rispetto delle leggi vigenti, la sede sociale in altre località della Repubblica.".

Tale società è stata costituita dallo scrivente in particolare per lo sviluppo del progetto denominato "Mintlayer", ideato con il supporto e la collaborazione del Sig. Luca Viviani, poi divenuto General Manager della HTLC Consulting FZC LLC, con sede negli Emirati Arabi Uniti, A-56-00-01-02-Flamingo Villas, Ajman, società alla quale attualmente la società dello scrivente è legata da un contratto di collaborazione volto specificamente a supportare lo sviluppo di Mintlayer,

In particolare, Mintlayer è un progetto destinato a realizzare una infrastruttura di tipo blockchain per la creazione e lo scambio di token crittografici, come, peraltro, definito dal D.D. n. 86/19. Il marchio "Mintlayer" è stato registrato nel territorio di San Marino, nell'Unione Europea e come marchio internazionale.

L'intero piano di attuazione, nonché la complessiva documentazione contenente la descrizione analitica del progetto, sono stati resi pubblici attraverso la creazione di un sito internet consultabile al seguente link: https://www.mintlaver.org/it/. Nello *specimen*, all'interno della sezione "Esplora"

e poi nella sottosezione "Documentazione" sono visibili i documenti essenziali del progetto, tra i quali il c.d. *whitepaper*¹, il *lightpaper* ed il *Dynamic Slot Allotment consensus*.

Alla costruzione ed alla promozione di Mintlayer hanno, nel tempo, preso parte svariati soggetti, tra i quali il Sig. Alberto De Luigi ed il Sig. Andreas Erick Kohl Martinez. Nello *specimen*, lo scrivente, nel corso del 2019, iniziava a prendere i primi contatti con il Sig. Alberto De Luigi, che conosceva come grande appassionato di Bitcoin, al fine di coinvolgerlo nel progetto. In seguito ai suddetti contatti, nel corso del 2020, iniziava una sporadica collaborazione con il De Luigi, il quale contribuiva a scrivere una parte dei contenuti del progetto. Poiché il De Luigi era, all'epoca, dipendente di altra società, gli accordi, meramente verbali, prevedevano che quest'ultimo sarebbe stato retribuito con una quota dei Token al momento dell'emissione degli stessi. Nondimeno, in data 4.10.21, il De Luigi veniva assunto come dipendente presso la società HTLC Consulting FZC LLC.

Andreas Erick Kohl Martinez, invece, entrava nel progetto nel febbraio del 2021, in qualità di business developer. L'iniziale accordo verbale con il Kohl prevedeva la sua assunzione nella società RBB, ma successivamente il Kohl optava per la creazione di una propria società, la Third Millennium Venture, con sede alle Seychelles, che stipulava un contratto con la società HTLC, prevedendo commissioni a provvigione.

Nel periodo compreso tra marzo e maggio 2021, la società vendeva come bene futuro i propri Token (cosiddetto Seed Round); una seconda vendita era, poi, effettuata tra ottobre 2021 e febbraio 2022 (cosiddetto Strategic Round).

Inizialmente, il rapporto di collaborazione con i Signori De Luigi e Kohl procedeva regolarmente, ma, con il passare del tempo, emergevano criticità via via insanabili che determinavano il definitivo allontanamento dei due - il primo, in data 7.3.22 e, il secondo, in data 25.5.22 - dal team di lavoro gestito dalla RBB.

Orbene, successivamente all'interruzione del rapporto di collaborazione, il De Luigi, sin dalla metà del mese di aprile 2022, iniziava a prendere contatti con i clienti che avevano acquistato i token al fine di convincerli a richiedere il rimborso dei pagamenti effettuati.

Invero, in data 18.4.22, il Sig. - uno degli acquirenti più importanti, sia in termini reputazionali che contributivi – inviava una lettera alla società dell'esponente nella quale richiedeva il rimborso di quanto pagato per l'acquisto dei Token. Ovviamente, l'esponente contattava immediatamente il Sig. chiedendo le ragioni di tale inaspettata richiesta. Quest'ultimo lo

¹ Si tratta di un documento informativo, contenente informazioni tecniche e descrittive relative al progetto sviluppato. Nel settore della *blockchain* e in particolare in quello delle criptovalute, i *whitepaper* vengono utilizzati per descrivere al pubblico - segnatamente ai potenziali clienti - lo scopo e la tecnologia che sta alla base di un progetto *crypto*.

Informava di essere stato contattato dal Sig. De Luigi, il quale gli aveva rappresentato che il Rubboli aveva, a suo dire, sviato i fondi raccolti dai clienti, destinandoli non già alla realizzazione dei token, ma all'acquisto di beni voluttuari. Lo stesso De Luigi aveva informato il che avrebbe congelato i fondi della società e che sarebbe andato dagli altri acquirenti a sollecitare anch'essi a richiedere il rimborso. Il Sig. pertanto, chiariva all'esponente di aver inviato la richiesta di rimborso in quanto preoccupato per *l'effetto domino* che avrebbero potuto cagionare le condotte del De Luigi.

Invero, da questo momento, il Sig. De Luigi cominciava a tempestare tutti i clienti – dei quali, purtroppo, era in possesso dei contatti in ragione del ruolo in precedenza ricoperto – fornendo loro notizie diffamatorie sulla RBB e sull'esponente e istigandoli ad inviare richieste di rimborso dei loro pagamenti. Ed infatti, si susseguivano nei mesi di aprile e maggio numerose richieste di rimborso, assolutamente identiche l'una all'altra, inviate da svariati acquirenti.

In particolare, Alberto De Luigi creava, in un primo momento, un gruppo su Telegram dove inseriva unicamente i clienti italiani, ai quali rivelava il fine ultimo della campagna diffamatoria perpetrata nei confronti del Rubboli. Invero, il De Luigi premeva i suddetti clienti per convincerli a chiedere il rimborso dei pagamenti effettuati, sollecitandoli, una volta ottenuti tali rimborsi, a girare i soldi al De Luigi stesso, il quale avrebbe portato avanti il progetto Mintlayer. Si veda, a titolo esemplificativo, il messaggio inviato, in data anteriore al 10.5.2022, da Alberto De Luigi ad uno dei clienti, nel quale il De Luigi afferma, tra l'altro, espressamente "non ti preoccupare comunque per il tuo investimento, ci siamo già assicurati di portare avanti il progetto post eventuale esplosione di RBB" (doc allegato 2).

Pertanto, in poche parole, <u>il De Luigi tentava di appropriarsi del progetto Mintlayer già sviluppato dal Rubboli, al contempo dirottando su di sé l'intero parco clienti della RBB Srl.</u>

A tal fine, il De Luigi registrava il dominio *mintlayerfoundation.org* con l'evidente intento di dirottare verso di sé i clienti del progetto Mintlayer, sviluppato dalla società dell'esponente. Invero, accedendo al suddetto sito, gli utenti venivano abusivamente reindirizzati proprio sul dominio *mintlayer.org* di proprietà dell'esponente! Preme sin d'ora segnalare che l'esponente provvedeva immediatamente ad interporre ricorso avverso l'utilizzo indebito di tale denominazione, dinanzi alla Corte Arbitrale Ceca.

La decisione della Corte Arbitrale Ceca, adita dallo scrivente, in data 27.6.2022 si pronunciava accogliendo il ricorso e ordinando la riassegnazione (il trasferimento) del dominio

mintlayerfoundation.org a favore di RBB S.r.l. La decisione è liberamente consultabile al seguente link: https://udrp.adr.eu/adr/decisions/decision.php?dispute id=104604 (doc allegato 3).

L'Arbitro ha ritenuto di condividere le argomentazioni del ricorrente ed ha ritenuto, invero, sussistenti tutti i tre requisiti richiesti dal regolamento UDRP per il trasferimento del dominio a favore del reclamante, statuendo che:

- il dominio *mintlayerfoundation.org* è confondibile con il marchio MINTLAYER di RBB e l'aggiunta del termine generico, "fondazione", non impedisce che il nome a dominio contestato si confonda con i marchi del ricorrente;
- il registrante non ha alcun diritto o interesse legittimo al dominio contestato, tenuto conto del pregresso rapporto di collaborazione intercorso tra le parti, dell'inesistenza di alcun soggetto giuridico registrato in Liechtenstein presso le competenti autorità con la denominazione "Mintlayer foundation", e della mancata concessione di autorizzazione da parte di RBB al registrante ad effettuare la registrazione. Quelli riportati, afferma l'Arbitro, sono motivi sufficienti a dimostrare *prima facie* l'assenza di diritti o di un legittimo interesse sul nome a dominio contestato da parte del resistente;
- il dominio è stato registrato e viene utilizzato dal registrante in male fede, come dimostra il reindirizzamento al dominio ed al sito web <mintlayer.org> appartenenti al ricorrente nonché considerato il pregresso rapporto di collaborazione intercorso tra le parti dal quale se ne può agevolmente dedurre la palese conoscenza da parte del registrante dei diritti di *Intellectual Property* vantati dalla società del ricorrente.

La Corte, infine - concordando con le argomentazioni del ricorrente anche su tale punto - afferma che la configurazione da parte del registrante dei server di posta elettronica sul nome di dominio contestato, sfruttando la confusione col marchio del ricorrente, appare addirittura frutto di uno schema fraudolento riconducibile al c.d. phishing, finalizzato ad ottenere informazioni personali sensibili o riservate dei consumatori/investitori, o finanche ad ottenere il pagamento di fatture fraudolente.

Ebbene, immediatamente dopo il De Luigi, iniziava a muoversi contro la società dell'esponente anche il Kohl, pur non avendo quest'ultimo ancora interrotto il proprio rapporto di collaborazione con la società.

Infatti alla fine del mese di maggio 2022, i Sigg.ri Rubboli e Viviani si recavano al festival di Cannes, dove sponsorizzavano un evento privato, su invito, al fine di promuovere il progetto

Mintlayer. Incredibilmente, in quel contesto, assieme al signor Kohl, si palesava il De Luigi, il quale affiancava nel corso dell'intero evento il Kohl, interagendo con i potenziali partner commerciali e indossando addirittura una maglietta con il logo Mintlayer.

Ovviamente, dopo una richiesta di spiegazioni da parte del Rubboli, il rapporto si comprometteva irrimediabilmente e, il giorno successivo, il 25.5.2022 Andreas Kohl abbandonava definitivamente il progetto. Rottura che trovava ulteriore conferma nell'ambito di un ulteriore confronto, avvenuto poco dopo via remoto tra i signori Andreas Kohl, Enrico Rubboli ed un paio di partner americani.

Al fine di descrivere i contenuti di tale incontro, occorre richiamare il contenuto di un messaggio inviato in data 10.4.2022 dal sig. Kohl al Sig. Viviani. Invero, in quell'occasione, il Sig. Luca Viviani riceveva sull'applicazione "telegram" un messaggio inviato dal predetto Sig. Kohl, nel quale quest'ultimo minacciava, per il tramite del Vivani, lo scrivente di una "vendetta (vengeance)" qualora non avesse ricevuto "un paio di milioni di dollari da investire su sé stesso (a couple milion dollars to invest in myself)". Si riporta di seguito il testo del messaggio in discorso, sia in lingua originale, sia tradotto in lingua italiana (cfr. all. 4):

"Hey Luca, I have a pretty big request... I've decided I'd like to be bought out of Mintlayer.

Thing is, I've started to realise how in the big picture it's really all just a scam like you always joked (I say "scam" not really in the blatant, legally fraudulent way, but really just in the same way as everything else starting from Solana to Stacks and anything in between, are scams... you know what I mean), and also that not only you didn't ever have any intention of creating something that would leave a truly positive and long-lasting mark on this world (because of course, why would you? Out of anyone I know, you're the person who sees this world the most clearly for the rotten hell that it really is), but indeed at the end of the day neither did Enrico, and if anything you were always actually the most honest of the two in this sense, because unlike him you never really pretended.

After the Substrate stuff and how long it took to figure out, looking at how little has been accomplished technically in this last year, the pathetic situation around DSA... It's very obvious that what I had envisioned for Mintlayer isn't going to happen.

In fact, that's not even the reason why I want to leave, but it is related, because I'm starting to enter a state of clinical depression that seriously is an impairment to my productivity, and I'd like to focus on building up a personal life. I already started on a very rapid path to becoming like you several years ago, but then I began to truly believe in Mintlayer, and this finished the job - I don't think I'll ever be able to have that kind of faith in anyone or anything again (and that's a good thing if someone wants to survive in this shithole of a planet, so thank you).

But if I left without a good payout, let's be honest, I'd never come out of that depression, my personal life would stay empty, and I would end up being a problem for you sooner or later. It's not even a threat, just logic: I literally own nothing, I have not a single thing to my name, so it's just obvious that with so little to lose, anyone in my position would just start going down on a path of self-destruction, intoxication, loss of self-control, and ultimately vengeance, all fueled by resentment, which would eventually become a serious liability for you.

So that's why I'd like to ask you to help me get in a position where I have things to lose; A big house, nice car, pretty girlfriend, maybe a legitimate-looking but low-effort IDO project of my own that I can hire some people to work on, and put through Launchpool saying that I'm building it on Mintlayer, in order to keep a nice story for the public where we're all friends and I still believe blablabla, and hey maybe I'll also open a restaurant like you... In summary, things that might make my life feel valuable at least in the material sense, and which you could possibly take away from me if I ever become a problem. Win-win.

If for some reason you really wanted me specifically to stay in the position, that isn't out of the question for me, but I'd still need at least a break and a couple million dollars to invest in myself.

While you consider my request and think about how you might be able to convince Enrico about it, I'll continue to do my best for the project. But it really is getting quite hard for me so I hope you don't take forever with this".

Traduzione:

"Ciao Luca, ho una richiesta piuttosto grande... Ho deciso che vorrei essere liquidato da Mintlayer.

Il fatto è che ho iniziato a rendermi conto di come nel quadro generale sia davvero solo una truffa come hai sempre scherzato (dico "truffa" non proprio nel modo palese, legalmente fraudolento, ma in realtà allo stesso modo di tutto il resto a partire da Solana a Stacks e qualsiasi altra cosa nel mezzo, sono truffe ... sai cosa intendo), e anche che non solo non hai mai avuto alcuna intenzione di creare qualcosa che lasciasse un segno veramente positivo e duraturo su questo mondo (perché ovviamente, perché dovresti? Di chiunque io conosca, tu sei la persona che vede questo mondo più chiaramente per l'inferno marcio che è veramente), ma in effetti alla fine della giornata nemmeno Enrico, e semmai sei sempre stato il più onesto dei due in questo senso, perché a differenza di lui non hai mai davvero fatto finta.

Dopo la roba del substrato e quanto tempo ci è voluto per capire, guardando quanto poco è stato realizzato tecnicamente in quest'ultimo anno, la patetica situazione intorno a DSA ... È molto ovvio che quello che avevo immaginato per Mintlayer non accadrà.

In realtà, questo non è nemmeno il motivo per cui voglio andarmene, ma è correlato, perché sto iniziando a entrare in uno stato di depressione clinica che gravemente è una compromissione della mia produttività, e mi piacerebbe concentrarmi su costruire una vita personale. Ho già iniziato un percorso molto rapido per diventare come te diversi anni fa, ma poi ho iniziato a credere veramente in Mintlayer, e questo ha finito il lavoro - Non credo che sarò mai in grado di avere quel tipo di fede in qualcuno o qualcosa di nuovo (e questa è una buona cosa se qualcuno vuole sopravvivere in questa merda di pianeta, quindi grazie).

Ma se me ne fossi andato senza una buona paga, siamo onesti, non sarei mai uscito da quella depressione, dalla mia vita personale rimarrebbe vuoto, e <u>finirei per essere un problema per te prima o poi</u>. Non è nemmeno una minaccia, solo logica: Non possiedo letteralmente nulla, non ho una sola cosa al mio nome, quindi, è ovvio che con così poco a perdere, chiunque nella mia posizione inizierebbe a percorrere un sentiero di autodistruzione, intossicazione, perdita di l'autocontrollo e, in ultima analisi, <u>la vendetta, il tutto alimentato dal risentimento, che alla fine potrebbe diventare un grave problema per voi</u>.

Ecco perché vorrei chiederti di aiutarmi a mettermi in una posizione in cui ho cose da perdere; Una grande casa, bella auto, bella ragazza, forse un progetto IDO dall'aspetto legittimo ma a basso sforzo che posso assumere alcune persone su cui lavorare, e mettere attraverso Launchpool dicendo che lo sto costruendo su Mintlayer, al fine di mantenere un bella storia per il pubblico dove siamo tutti amici e credo ancora blablabla, e hey forse aprirò anche un ristorante come te... In sintesi, cose che potrebbero far sentire la mia vita preziosa almeno nel materiale senso, e che potresti togliermi se mai diventassi un problema. Vantaggioso per tutti.

Se per qualche motivo vuoi davvero che rimanga specificamente nella posizione, non è fuori questione per me, ma avrei ancora bisogno di almeno una pausa e un paio di milioni di dollari da investire su me stesso.

Mentre consideri la mia richiesta <u>e pensi a come potresti riuscire a convincere Enrico a riguardo,</u> <u>continuerò a fare del mio meglio per il progetto</u>. Ma sta davvero diventando abbastanza difficile per me, quindi spero che tu non continuerai così per sempre".

Occorre precisare che il messaggio in questione veniva ricevuto sulla chat dell'applicativo "telegram" dal Sig. Luca Viviani, ma veniva subito cancellato dal Sig. Andreas Erick Kohl

Martinez, che lo aveva inviato. Ciononostante, il Sig. Viviani riusciva a copiare il testo del messaggio ricevuto e lo incollava in un file di testo.

Tornando all'incontro da remoto del 25.5.2022, nel corso dello stesso il Kohl confermava di aver scritto ed inviato il messaggio *supra* riportato. La conversazione veniva registrata dal Rubboli (cfr. all. 5, audio della conversazione ed all. 6, trascrizione e traduzione del file audio); si riporta di seguito il passaggio in cui il Sig. Kohl confermava chiaramente di aver scritto il messaggio in discorso, dopo che il Sig. Rubboli glielo iniziava a leggere:

"ENRICO (13:15)

Riesci a sentirmi?

Charlie (13:16)

Fatecelo sapere.

Enrico (13:17)

Riesci a sentirmi?

Chris (13:19)

Sì, ora ti sentiamo.

ENRICO (13:21)

Bene. Posso leggere il messaggio? Andreas, dimmi se sei stato tu ad averlo scritto.

...è piuttosto lungo. Bene.

"Ehi, Luca, ho una richiesta abbastanza grande. Ho deciso che vorrei essere liquidato da Mintlayer. Il fatto è che ho iniziato a rendermi conto di come, nel quadro generale, sia davvero solo una truffa. Come dicevi sempre tu per scherzo. Per "truffa" non intendo proprio il significato sfacciato e legalmente fraudolento, ma proprio intendo lo stesso modo in cui tutto è una truffa partendo da Solana, alle azioni e qualsiasi cosa sia nel mezzo di tutto ciò." (Incomprensibile) Conosci questo messaggio? Sei tu? Sei tu che lo hai scritto? Può darsi anche che non avessi mai avuta alcuna intenzione...

Andreas (Incomprensibile.....)

Perché, perché... perché tu, invece di leggere questo, perché non dici tutto quello che è stato fatto... che è stato tutto un bluff

(Incomprensibile....)

ENRICO

Conosci questo messaggio? Sei stato tu? Sei tu ad averlo scritto?

...anche se solo non hai mai avuto alcuna intenzione di...

Andreas:

Sì, ho inviato questo messaggio... Sì, ho inviato questo messaggio, sì.

Ebbene, risulta evidente da tali frasi, ripetute in altri passaggi della conversazione, per la lettura integrale della quale si rinvia all'allegato, che la richiesta di denaro risulta sorretta da affermazioni minatorie. Il Sig. Andreas Erick Kohl Martinez, infatti, nell'avanzare la sua richiesta di poter avere "qualcosa da perdere ed un paio di milioni", premetteva proprio di non avere "nulla da perdere al momento" e che, pertanto, l'autodistruzione, la vendetta ed il risentimento sarebbero potuti diventare "*un problema*" per lo scrivente e per il Sig. Luca Viviani:

"Non è nemmeno una minaccia, solo logica: Non possiedo letteralmente nulla, non ho una sola cosa al mio nome, quindi, è ovvio che con così poco a perdere, chiunque nella mia posizione inizierebbe a percorrere un sentiero di autodistruzione, intossicazione, perdita di l'autocontrollo e, in ultima analisi, la vendetta, il tutto alimentato dal risentimento, che alla fine potrebbe diventare un grave problema per voi".

È indubbio che le suddette allusioni, che il Sig. Kohl indirizzava allo scrivente per il tramite del Sig. Luca Viviani, avessero finalità estorsiva. Ed infatti, subito dopo la premessa minatoria il Kohl formulava la sua richiesta:

"Ecco perché vorrei chiederti di aiutarmi a mettermi in una posizione in cui ho cose da perdere" [...] avrei ancora bisogno di almeno una pausa e un paio di milioni di dollari da investire su me stesso.

A ciò si aggiunga che l'intento estorsivo è altresì desumibile da ulteriori allusioni:

- quella in cui il Sig. Kohl evidenziava che dargli quanto richiesto sarebbe stato "<u>vantaggioso</u> <u>per tutti</u>";
- 2) quella in cui il denunciato esortava il Sig. Viviani a convincere il Sig. Rubboli Enrico affinché le sue richieste venissero accolte: "mentre consideri la mia richiesta e pensi a come

potresti riuscire a convincere Enrico a riguardo, continuerò a fare del mio meglio per il progetto".

Infine, a comprova dell'intento estorsivo perseguito dal Sig. Kohl, si allega uno *screenshot* di una conversazione intrattenuta sull'applicativo "telegram" tra il Sig. Luca Viviani ed il denunciato, in cui quest'ultimo, ancora una volta, ribadiva che era sua intenzione "pensare" agli scriventi ogni singolo giorno fino a che giustizia non sarebbe stata fatta:

"Luca, please take it personally, you have much, much bigger things to worry about, i will make sure od it"

"I will think of you and Enrico every single day until justice is done. Then, I'll stop thinking about you, and in turn you will think of me every dingle day after that".

(tradotto: Luca, per favore, prendila tu sul personale, tu hai molto, molte più cose di cui preoccuparti, me ne assicurerò io".

"Io penserò a te ed Enrico ogni singolo giorno fino a che giustizia sarà fatta. Dopo, io smetterò di pensare a te, e al contrario tu penserai a me ogni singolo giorno". (Cfr. all. 7)

Ovviamente, l'esponente e il Viviani non cedevano minimamente alle richieste estorsive del Kohl. A tal punto, non avendo ottenuto l'indebito vantaggio richiesto, il Kohl affiancava il De Luigi nella campagna diffamatoria perpetrata nei confronti dell'esponente volta a sviare la clientela dalla RBB.

Invero, il Kohl e il De Luigi creavano una chat su Telegram, inizialmente denominata "Mintlayer let's fix it", nella quale inserivano tutti i clienti del progetto, essendosi appropriati indebitamente dei loro contatti, cercando di convincerli ad intentare una causa contro lo scrivente e diffondendo, all'uopo, notizie false e diffamatorie (cfr. doc. 8).

Il Kohl, poi, inviava una email a tutti i collaboratori del progetto, in data 3/6/2022 con il proprio indirizzo email nella quale proseguiva con la diffamazione nei confronti dello scrivente e del Sig. Viviani e svelava ancora una volta il progetto criminoso intrapreso col De Luigi a danno dello scrivente (cfr. doc. 9).

Si riporta di seguito il contenuto della mail del 3/6/2022 e la relativa traduzione in italiano nelle note:

[&]quot;Dear Mintlayer contributor,

As you should already know, there have recently been some important revelations regarding the management of this project, which deserve your careful consideration.

For a full breakdown, I recommend reading the attached PDFs, which are simply named "1", "2", and "3", to reflect the chronological order of their publications. "1" is the letter that I sent to all of the financial contributors (investors) on the day that I was ejected from the project, "2" is Enrico's response, and "3" is by far the most important document, which breaks down Enrico's response and debunks each of his lies with evidence.

The main point that I want to highlight here, is that it should start to become evident to all of you after reviewing all the information available, that there were clear criminal intentions from day 1.

I myself thought, for the longest time, that this was a matter of ego, pride, perhaps mixed with some greed, but mostly boiled down to a man (Enrico) who considers himself an "engineer forced into an entrepreneurial position", who had trust issues and lack of social/peoples skill perhaps related to a neurological condition on the spectrum, and maybe also combined with some slow acting neurodegenerative disease affecting his memory - clashing with an equally proud and hot-headed co-founder (Alberto).

But the problem with this thesis is that it is still compatible with noble, honest and legitimate intentions, with true passion for technology and desire to make a positive impact in the world. That is truly what, for the past few months, I kept trying to convince myself of time after time, despite all evidence to the contrary. I now write this email because I believe many of you are still in the same position, and still making the same excuses for him.

If the legal structure that all of this was built on in the first place (an LLC with a sole proprietor, regulated only to the extent of the scope of the business plan - with a 1 million euro budget - submitted to San Marino Innovation; red flags that caused us to be turned down by many of the more reputable and professional VCs) wasn't enough to convince you, all of Enrico's lies that have recently come to light should.

Starting with his lies to us (his teammates) and VCs regarding his background, including his claims of being the mastermind behind Bitfinex's matching engine and Tether's ERC20 smart contracts (both debunked by publicly on twitter, although now Enrico tries to backtrack and say he never claimed this - several of you can testify otherwise), all the way through to his easily disproved claim to have designed Mintlayer with Luca Viviani and to only have involved Alberto later on (whereas Alberto is demonstrably the originator of most of the ideas behind Mintlayer), not

to mention the recent revelation of his apparent participation in another rug pull (project abandoned shortly after public sale)...

Some of you, especially in the technical team, had professional issues with Alberto - you might have felt that he was too self-confident and assertive, or that it wasn't his place to be a direct manager of a team of engineers, and he himself came to accept this (the peaceful resolutions we had proposed to Enrico, before all of this became public, to ensure a transparent management of funds in line with fiduciary duty, had Enrico stay fully in charge of developers and Alberto entirely out of your way - this much is also shown in the PDFs), but despite all this, did he ever give you any reason to doubt his integrity, or his passion for what we are building (which once again, are mostly his designs)?

I could talk to you about the legal actions that the majority of VCs (most of whom had only ever dealt with me, and didn't know Enrico was actually in charge) are currently undertaking, or those that the authorities are likely to take, and what they mean for the operativity of RBB and the continuity of your employment, while Enrico will tell you that he has the legal upper hand and that none of these actions will have any consequences - this would be a matter of his predictions and his understanding of the law against mine (both informed by our lawyers based on the information that we've given them, and you can probably guess which side is more likely to have been more upfront with their counsel), and ultimately nobody can give you any certainty about how future legal proceedings will unfold,

However, that's not my intention here - I want you to make a call right now, based on your moral compass and your feeling of what is happening here. If there's a piece of information you feel you're missing and that you think I might have, ask me about it, I will always be an open book and share everything I have. Meanwhile, you already know that Enrico lives and breathes obfuscation and tyranny. Some of you are too new to the team or had too little interaction with Enrico to experience it yourself, but ask some of your colleagues about how they feel, whether it's true or not that they have been walking on eggshells for months, being careful not to say the wrong thing to Enrico from fear that he will simply cut all ties with them and stop paying them from one day to the next without as much as a farewell, like he's done with so many others.

If you've worked with him for a sufficiently long time, then you already know what he is, and all of the above should only confirm what you've already known for a while. If you're on the dev team, then you know exactly how much interest Enrico has in actually developing DSA (basically the core innovation behind Mintlayer, without which it has little relevance to the industry), and how much

time he spends thinking about it, vs how much time he spends thinking about launching only the bare minimum MVP that can be used to perform a rug pull from.

I'm trying my darndest to reboot this project with Alberto, all those of you who know me know how much passion and hard work I've poured into it so far (raising all of the fund that Enrico now claims to himself, putting my name and reputation on the line and repeating all of his lies to VCs) for the last year and a half, and this same passion and hard work is what will go into this next chapter, as well as in continuing to expose the truth about Enrico for as long at it remains necessary and relevant to do so. I can't promise you that you will have another job immediately, that Enrico will face justice anytime soon, or that we won't face a huge uphill battle in collecting more funds and pulling this off.

But I can promise you that if you make the right call now, your conscience and your reputation will thank you. I can promise you that as soon as it is viable, you will have a place alongside Alberto and I in building this amazing technology together if you choose to accept it, and that all of your contributions will be measured carefully and proportionally give you a true ownership and voice over the management of the project - that you will never again be treated as an easily replaceable pawn, to whom no accountability is owed, and that the new legal structure for the project will also give all other stakeholders (investors especially) the transparency, accountability and ownership that they deserve. Nobody will have any unilateral power over anybody else, everyone will be heard, and most importantly, nothing, I really mean nothing, will ever be kept secret from anyone else - it simply isn't necessary.

As always, I am at your complete disposal. I won't ever shy away from any conversation, no matter how tough. Reach out to me on telegram at @aejkohl or on whatsapp at +1 305 766 9890. If you still have doubts about Enrico's moral character, wait and see how he reacts to this email, whether he orders you not to talk to me (as he has other people, through Luca), or otherwise tries to censor this conversation. Even better, just ask to talk to him, and ask him some hard hitting questions, I'm sure the PDFs can inspire you to come up with at least a few. If he's even willing to answer you, his answers should be quite revealing, because he's not just a liar and a fraud, he's a bad and incompetent liar and fraud.

When all is done and dusted, the only person that will stand by him is Viviani, the only person who he's shared his criminal intentions with from the start, the only person with whom he can truly be himself, and, rather poetically, also the person who's harboured the most violent fantasies towards him (see PDF 3, where Luca talks of beating Enrico with a wrench). The question is, how long will you stand by them, and how much will you allow yourself to be associated with them?

Yours truly,

Andreas Kohl"2.

² "Caro collaboratore Mintlayer,

Per una ripartizione completa, consiglio di leggere i PDF allegati, che sono semplicemente chiamati "1", "2" e "3", per riflettere l'ordine cronologico delle loro pubblicazioni. "1" è la lettera che ho inviato a tutti i finanziatori (investitori) il giorno in cui sono stato espulso dal progetto, "2" è la risposta di Enrico e "3" è di gran lunga il documento più importante, che distrugge la risposta di Enrico e sfata ciascuna delle sue bugie con prove.

Il punto principale che voglio sottolineare qui, è che dovrebbe iniziare a diventare evidente a tutti voi dopo aver esaminato tutte le informazioni disponibili, che c'erano chiare intenzioni criminali dal primo giorno.

lo stesso ho pensato, per molto tempo, che si trattasse di una questione di ego, orgoglio, forse mescolato a qualche avidità, ma soprattutto riconducibile a un uomo (Enrico) che si considera un "ingegnere costretto a una posizione imprenditoriale", che aveva problemi di fiducia e mancanza di abilità sociali/popolari forse legati a una condizione neurologica sullo spettro, e forse anche combinati con qualche malattia neurodegenerativa ad azione lenta che colpisce la sua memoria - scontrandosi con un co-fondatore altrettanto orgoglioso e dalla testa calda (Alberto). Ma il problema di questa tesi è che è ancora compatibile con intenzioni nobili, oneste e legittime, con vera passione per la tecnologia e desiderio di avere un impatto positivo nel mondo. Questo è davvero ciò che, negli ultimi mesi, ho continuato a cercare di convincere me stesso di volta in volta, nonostante tutte le prove contrarie. Ora scrivo questa email perché credo che molti di voi siano ancora nella stessa posizione e stiano ancora cercando le stesse scuse per lui. Se la struttura giuridica su cui si è costruito tutto questo in primis (una LLC con ditta individuale, regolata solo nell'ambito del piano industriale - con un budget di 1 milione di euro - presentato a San Marino Innovation; segnali d'allarme che ci hanno fatto rifiutare da molti dei VC più rispettabili e professionali) non è abbastanza per convincerti, dovrebbero farlo tutte le bugie di Enrico che sono venute alla luce di recente.

A cominciare dalle sue bugie a noi (i suoi compagni di squadra) e ai VC riguardo al suo passato, comprese le sue affermazioni di essere la mente dietro il motore di corrispondenza di Bitfinex e gli smart contract ERC20 di Tether (entrambi sfatati da pubblicamente su Twitter, anche se ora Enrico cerca di tornare sui propri passi e dire non ha mai affermato questo - molti di voi possono testimoniare diversamente), fino alla sua affermazione facilmente smentita di aver disegnato Mintlayer con Luca Viviani e di aver coinvolto solo Alberto in seguito (mentre Alberto è in modo dimostrabile l'ideatore della maggior parte delle idee dietro Mintlayer), per non parlare della recente rivelazione della sua apparente partecipazione a un altro rug pull (progetto abbandonato poco dopo la vendita pubblica)...

Alcuni di voi, specialmente nel team tecnico, hanno avuto problemi professionali con Alberto - avreste potuto sentire che era troppo sicuro di sé e assertivo, o che non era compito suo essere un manager diretto di un team di ingegneri, e è venuto lui stesso ad accettarlo (le pacifiche risoluzioni che avevamo proposto ad Enrico, prima che tutto questo diventasse pubblico, per garantire una gestione trasparente dei fondi in linea con il dovere fiduciario, se Enrico rimanesse pienamente responsabile degli sviluppatori e Alberto del tutto fuori dal vostro modo - questo è mostrato anche nei PDF), ma nonostante tutto questo, ti ha mai dato motivo di dubitare della sua integrità o della sua passione per ciò che stiamo costruendo (che ancora una volta sono principalmente suoi progetti)?

Potrei parlarti delle azioni legali che la maggior parte dei VC (la maggior parte dei quali si è occupata solo di me e non sapeva che Enrico fosse effettivamente al comando) stanno attualmente intraprendendo, o quelle che è probabile che le autorità intraprendano, e cosa significano per l'operatività di RBB e la continuità del tuo impiego, mentre Enrico ti dirà che ha il sopravvento legale e che nessuna di queste azioni avrà conseguenze - questo sarebbe una questione di sue previsioni e di sua comprensione della legge contro il mio (entrambi informati dai nostri avvocati sulla base delle informazioni che abbiamo loro fornito, e probabilmente puoi indovinare quale parte è più probabile che sia stata più diretta con il loro avvocato), e alla fine nessuno può darti alcuna certezza su come si svolgeranno i futuri procedimenti legali.

Tuttavia, non è questa la mia intenzione qui: voglio che tu faccia una chiamata in questo momento, in base al tuo istinto morale e alla tua sensazione di ciò che sta accadendo qui. Se c'è un'informazione che senti che ti manchi e che pensi io possa avere, chiedimelo, sarò sempre un libro aperto e condividerò tutto ciò che ho. Intanto sai già che Enrico vive e respira offuscamento e tirannia. Alcuni di voi sono troppo nuovi nel team o hanno avuto troppo poca interazione con Enrico per sperimentarlo da soli, ma chiedete ad alcuni dei vostri colleghi come si sentono, se è vero o no che camminano sui gusci d'uovo da mesi, stando attenti a non dire la cosa sbagliata ad Enrico per paura che semplicemente tagli tutti i legami con loro e smetta di pagarli da un giorno all'altro senza nemmeno un addio, come ha fatto con tanti altri.

Come già saprete, recentemente ci sono state alcune importanti rivelazioni sulla gestione di questo progetto, che meritano una vostra attenta considerazione.

A tale email venivano allegati dal Kohl tre documenti in formato PDF (denominati "1", "2" e "3"), per cui:

l'allegato 1 riporta lo screenshot di alcune comunicazioni che andrebbero, secondo il Kohl, a spiegare le ragioni dell'asserito "allontanamento" del medesimo dal progetto. Invero, secondo l'arbitraria ricostruzione di quest'ultimo, era stata svolta all'esponente la richiesta di costituire una fondazione alla quale lo stesso - di fatto relegando la propria società ad un ruolo del tutto marginale! - veniva comunque invitato ad aderire, fondazione che sarebbe, di fatto, subentrata nella titolarità del progetto Mintalyer a suo tempo ideato e creato dall'esponente! Si badi bene che nella missiva a suo tempo inviata veniva indicato tra i firmatari proprio il sig. ______ già citato sopra, ovvero uno dei principali acquirenti, al fine di far credere agli altri clienti che il medesimo avesse intenzione di aderire alla creazione della fondazione. Si precisa che, come dimostrato dall'all. 10 (screenshot del messaggio inviato da _______ a Rubboli), il _______ ha negato decisamente di

Se hai lavorato con lui per un tempo sufficientemente lungo, allora sai già cos'è e tutto quanto sopra dovrebbe solo confermare ciò che sai già da un po'. Se fai parte del team di sviluppo, allora sai esattamente quanto interesse ha Enrico nello sviluppo effettivo di DSA (fondamentalmente l'innovazione principale dietro Mintlayer, senza la quale ha poca rilevanza per l'industria) e quanto tempo dedica a pensarci, rispetto a quanto tempo trascorre pensando di lanciare solo l'MVP minimo indispensabile che può essere utilizzato per eseguire un rug pull.

Sto facendo del mio meglio per riavviare questo progetto con Alberto, tutti quelli di voi che mi conoscono sanno quanta passione e duro lavoro ci ho riversato fino ad ora (raccogliendo tutti i fondi che Enrico ora rivendica a se stesso, mettendo il mio nome e reputazione in gioco e ripetendo tutte le sue bugie ai VC) nell'ultimo anno e mezzo, e questa stessa passione e duro lavoro è ciò che andrà in questo prossimo capitolo, oltre a continuare a esporre la verità su Enrico per tutto il tempo che rimane necessario e pertinente per farlo. Non posso prometterti che avrai subito un altro lavoro, che Enrico dovrà affrontare la giustizia in tempi brevi, o che non affronteremo un'enorme battaglia in salita per raccogliere più fondi e farcela.

Ma posso prometterti che se farai la scelta giusta ora, la tua coscienza e la tua reputazione ti ringrazieranno. Posso prometterti che non appena sarà fattibile, avrai un posto accanto a me e ad Alberto nella costruzione di questa straordinaria tecnologia insieme se scegli di accettarla, e che tutti i tuoi contributi saranno misurati con attenzione e proporzionalmente ti daranno un vero proprietà e voce sulla gestione del progetto - che non sarai mai più trattato come una pedina facilmente sostituibile, a cui non è dovuta alcuna responsabilità, e che la nuova struttura legale del progetto darà anche a tutte le altre parti interessate (soprattutto gli investitori) il trasparenza, responsabilità e appartenenza che meritano. Nessuno avrà alcun potere unilaterale su nessun altro, tutti saranno ascoltati e, soprattutto, niente, non intendo davvero niente, sarà mai tenuto segreto a nessun altro - semplicemente non è necessario.

Contattami via telegramma a o su whatsapp al Se hai ancora dubbi sul carattere morale di Enrico, aspetta e vedi come reagisce a questa email, se ti ordina di non parlarmi (come ha altre persone, tramite Luca), o comunque cerca di censurare questa conversazione. Ancora meglio, chiedi semplicemente di parlare con lui e chiedigli alcune domande difficili, sono sicuro che i PDF possono ispirarti a inventarne almeno alcuni. Se è disposto a risponderti, le sue risposte dovrebbero essere piuttosto rivelatrici, perché non è solo un bugiardo e un imbroglione, è un bugiardo e un imbroglione cattivo e incompetente.

Quando tutto sarà finito e rispolverato, l'unica persona che gli starà accanto è Viviani, l'unica persona con cui ha condiviso fin dall'inizio le sue intenzioni criminali, l'unica persona con cui può essere veramente se stesso, e, piuttosto poeticamente, anche la persona che ha nutrito nei suoi confronti le fantasie più violente (vedi PDF 3, dove Luca parla di picchiare Enrico con una chiave inglese). La domanda è: per quanto tempo li starai accanto e quanto ti permetterai di essere associato a loro?

Cordialmente.

Andreas Kohl".

aver mai prestato il consenso all'invio a proprio nome di tale missiva. Infine, nell'ultima parte dell'allegato 1 veniva inserito il modello da utilizzare per la richiesta di rimborso, in maniera poco coerente con le missive precedenti e svelando così il reale obiettivo perseguito dal Kohl e dal De Luigi;

- "2" è la risposta dello scrivente fornita a tutta la community riferita alle missive allegate al n. 1;
- "3" la replica di De Luigi al comunicato di cui al documento 2, in cui peraltro il De Luigi divulga e diffonde illecitamente stralci di chat private con diversi soggetti, tra i quali lo scrivente ed il Sig. Viviani.

Occorre sottolineare, poi, che in data 15.6.22 la chat di Telegram "Mintlayer lets's fix it" veniva rinominata in "Mintlayer refund e Sequentia". Tale cambio di denominazione segue la sentenza della camera arbitrale citata sopra, che aveva inibito al De Luigi l'uso del nome Mintlayer e svela, palesemente, l'intento di quest'ultimo di appropriarsi del progetto sviando su di sé tutti i clienti della RBB Srl.

A tal fine, come può leggersi nella suddetta chat, i due querelati, al fine di compiere tale operazione di sviamento di clientela, accusano apertamente l'esponente di aver sviato i fondi destinati alla creazione dei token ed invitano i clienti a chiedere il rimborso dei soldi promuovendo un'azione giudiziale, al contempo promettendo agli stessi che per tale via avrebbero in tempi brevissimi riavuto indietro il denaro ed invitandoli ad investire nel nuovo progetto che sarebbe stato sviluppato da loro.

Nello *specimen*, Andreas Khol (cfr. doc. 12) informava la comunità di Mintlayer che:

- sarebbe stato lanciato un nuovo progetto identico a Mintlayer di nome Sequentia ("Mintlayer is rebranded in Sequentia"), descrivendone dettagliatamente il contenuto e le caratteristiche;
- un'azione legale contro RBB era in via di promozione, invitando tutti i clienti a richiedere il rimborso;
- sarebbe stata creata una fondazione apposita in Lichtenstein per promuovere il progetto parallelo, invitando i clienti di Mintlayer a dirottare i loro fondi nel nuovo progetto.

Al fine di rafforzare la loro opera di convincimento, gli stessi davano ad intendere di avere addirittura già intrapreso alcune iniziative giudiziarie anche in sede penale per fantomatici reati asseritamente commessi dall'esponente.

Inoltre, nella suddetta chat si inseriva tale Camilla , che l'esponente conosce essere la compagna del sig. De Luigi, agli indirizzi della quale i VC venivano invitati ad inviare i contratti sottoscritti dai clienti per l'acquisto dei token, al fine di dare seguito alle richieste di rimborso.

All'interno della chat suddetta venivano altresì pubblicate alcune "FAQ" per dare precise indicazioni ai clienti sulle azioni da intraprendere.

Come se ciò non bastasse, la campagna diffamatoria proseguiva anche su altri social network, in particolare attraverso la piattaforma "Twitter".

Invero, nei giorni 26 e 27 maggio 2022, l'account Twitter riferibile a tale "Elawn Mask" pubblicava una serie di *tweet* diffamatori, che si allegano sub. doc 13 e dei quali si riportano di seguito quelli maggiormente rilevanti.

"1/@zachxbt @CL207 @0xShual_NFT check this out. \$18M funded project is a rug in the making!".3

"2/ I tagged you earlier in the @mintlayer scandal where the founder kicked his 2 cofounders because he refused to multisig \$18M funds & audit the expenses where he allegedly used for luxury goods. Here his kicked out Cofounder Andreas publicly voices out for the first time:

"Andreas E.J. Kohl **=====** \neq @aejkohl

In risposta a @mintlayer e @CoinMarketCap

What @CoinMarketCap and everyone else should know is that @dn2k is currently on a meltdown, destroying @mintlayer, kicking out his co-founders and core team because he refuses to set up a multisig, show what he's done with the funds raised, or set up a foundation.". "4

In tale tweet l'account Elawn Mask ricondivideva un post pubblicato in pari data dall'account riferibile al Sig. Andreas Kohl in cui, sostanzialmente, come è possibile dedurre dalla traduzione riportata nelle note, lo scrivente viene accusato (falsamente) di aver essersi rifiutato di sottoporre a

³ Traduzione: "1/@zachxbt @CL207 @0xShual_NFT date un'occhiata. Il progetto finanziato da 18 milioni di dollari è "a rug in the making" (ovvero, tale espressione gergale sta ad indicare una sorta di "prendi i soldi e scappa"

⁴ Traduzione: "2/Vi ho taggato in precedenza nello scandalo @mintlayer in cui il fondatore ha preso a calci i suoi 2 cofondatori perché si è rifiutato di apporre la firma condivisa sulla gestione dei fondi da 18 milioni di dollari e di sottoporre a controllo le spese dove avrebbe utilizzato per beni di lusso. Qui il suo cofondatore espulso Andreas si esprime pubblicamente per la prima volta:

[&]quot;Andreas E.J. Kohl 📕 🧲 @aejkohl

In risposta a @mintlayer e @CoinMarketCap:

[&]quot;Quello che @CoinMarketCap e tutti gli altri dovrebbero sapere è che @dn2k è attualmente in crisi, sta distruggendo @mintlayer, cacciando i suoi co-fondatori e il core team perché si rifiuta di creare un sistema di firma congiunta, mostrare cosa ha fatto con i fondi raccolti, o creare una fondazione.". "

controlli la propria società circa spese ed acquisti illegittimi che avrebbe compiuto con il denaro raccolto per lo sviluppo del progetto Mintlayer.

L'account Elawn Mask proseguiva, in pari data, con ulteriori commenti all'interno della medesima discussione che si riportano di seguito in sequenza.

"3/ TLDR:

- @dn2k has kicked both his Co-founders after they questioned his expenses of the project's funds, starting 10 months ago! Enrico obviously refused!
- @d2nk refused to multisig the project's \$18m funds. Any serious project who has nothing to hide will not dodge this." (Si precisa che l'account "@d2nk" è quello dello scrivente, come è evidente posizionando il cursore del mouse sul medesimo nome @d2nk dal quale appare il nome e la foto di Enrico Rubboli).

"4/ TLDR (continued)

- the Mintlayer project has lost 2 Co-founders (one of whom even wrote the docs and whitepaper) and a Head of Growth. And I cannot imagine the project going on.
- Enrico has promised to come out with a statement but it has been 30 hours since!".6

"5/ TLDR (continued)

- Most investors are furious and demands a refund.
- Enrico tries to bribe a lead VC with \$900k using investors funds who later refused it. Video below for your own eyes to witness!"⁷

⁵ Traduzione: "3/TLDR:

^{- @}dn2k ha preso a calci entrambi i suoi co-fondatori dopo aver messo in dubbio le sue spese per i fondi del progetto, a partire da 10 mesi fa! Ovviamente Enrico ha rifiutato!

^{- @}d2nk ha rifiutato di apporre la firma condivisa sui 18 milioni di dollari del progetto. Qualsiasi progetto serio che non ha nulla da nascondere non lo eviterà."

⁶ Traduzione: "4/ TLDR (continua)

⁻ il progetto Mintlayer ha perso 2 co-fondatori (uno dei quali ha persino scritto i documenti e il whitepaper) e un responsabile della crescita. E non riesco a immaginare il progetto in corso.

⁻ Enrico ha promesso di uscire con una dichiarazione ma sono trascorse 30 ore!".

⁷ Traduzione: "5/TLDR (continua)

⁻ La maggior parte degli investitori è furiosa e chiede un rimborso.

⁻ Enrico cerca di corrompere un VC principale [un cliente principale] con \$ 900.000 utilizzando i fondi degli investitori - che in seguito l'ha rifiutato. Il video è qui sotto per vedere con i tuoi occhi!"

"6/ This is a video of Enrico trying to bribe a VC for \$900k using investor's funds to be on his side against one of his Co-founders. I repeat using investor's funds!!"

Tale ultimo commento – con il quale sostanzialmente si accusa falsamente l'esponente di aver tentato di corrompere un cliente mediante l'utilizzo del denaro raccolto tra il pubblico – è accompagnato dalla pubblicazione di una registrazione, suddivisa in 4 video e, dunque, con 4 diversi post – di una trattativa privata condotta tra lo scrivente ed il Sig. — nel corso di un incontro da remoto al quale presenziavano altresì i signori Viviani e Andreas Kohl, all'epoca della registrazione ancora parte del team di lavoro di Mintlayer. Tale registrazione veniva carpita fraudolentemente proprio da quest'ultimo, all'oscuro degli altri partecipanti, come dimostra l'utilizzo di un programma apposito per la videoregistrazione <u>www.zdsoft.com</u>, link che per l'appunto appare in alto al centro della schermata della registrazione in discorso.

L'account "Elawn Mask" prosegue con la pubblicazione, in data 27.5.2022, di una serie di ulteriori affermazioni diffamatorie, accompagnate da alcuni *screenshot* di varia natura e dalla condivisione del profilo di Linkedin dello scrivente unitamente al seguente post in cui vengono, peraltro, taggate (ovverosia richiamate all'attenzione del post) alcune autorità sammarinesi ed internazionali:

"11/ Great example of how GREED has really taken over the founder

@dn2k https://sm.linkedin.com/in/rubboli

@SEC_Enforcement @Sanmarinopd @SanMarinoPDCOP @INTERPOL_HQ @SegrEsteriRsm @AmbasciataUSA @SanMarino_RTV @mintlayer

needs to be stopped with Enrico refunding \$18M before he scams!".9

Di seguito vengono pubblicati in pari data i seguenti post:

"15/TGE was promised for June 2021 but has now been delayed to 2023!

Meanwhile, Enrico is also constantly trying to raise funds through endless "private sale" rounds from retailers!" 10

⁸ Traduzione: "6/ Questo è un video di Enrico che cerca di corrompere un VC per \$ 900.000 usando i fondi degli investitori per essere dalla sua parte contro uno dei suoi co-fondatori. Ripeto usando i fondi degli investitori!!"

⁹ Traduzione: "11/ Ottimo esempio di come l'Avidità abbia davvero preso il controllo del fondatore @dn2k https://sm.linkedin.com/in/rubboli

[@]SEC_Enforcement @Sanmarinopd @SanMarinoPDCOP @INTERPOL_HQ @SegrEsteriRsm @AmbasciataUSA @SanMarino RTV

[@]mintlayer deve essere fermato ed Enrico deve rimborsare \$ 18 milioni prima di consolidare la truffa!".

¹⁰ Traduzione: "Il 15/ TGE era stato promesso per giugno 2021 ma ora è stato posticipato al 2023!

"16/ This scammer founder has also managed to partner with

@portaldefi

Wonder what Portal will now after finding out about this.

@geoburke".11

Preme, inoltre, evidenziare come, per la promozione del progetto *Mintlayer* fosse stata aperta una apposita pagina Facebook, individuabile attraverso il seguente link:

https://www.facebook.com/MintlayerMLT.

Originariamente, alla suddetta pagina potevano accedere indifferentemente, tramite i propri account *Facebook*, lo scrivente, il Sig. Luca Viviani ed il Sig. Alberto de Luigi, al fine di gestirla per la creazione di contenuti da pubblicare nonché, più in generale, per la diffusione del progetto *Mintlayer*, com'è agevole dedurre dal tenore dei *post* pubblicati (ad eccezione dell'ultimo post sul quale ci si soffermerà meglio *infra*) a carattere evidentemente promozionale e divulgativo.

Ebbene, occorre precisare che in seguito ai fatti sopra esposti lo scrivente ed il Sig. Viviani tentavano di accedere alla pagina di Facebook "*Mintlayer*" per proseguire con la pubblicazione di contenuti ma, inaspettatamente, l'accesso veniva loro negato: in poche parole, veniva loro inibito improvvisamente di accedere alla pagina come gestori – come avevano fatto fino a poco tempo prima – e di pubblicare contenuti sulla medesima, mediante la arbitraria ed illecita modifica dei meccanismi autorizzativi per la gestione delle pagine *Facebook*.

Ma v'è di più!

In data 9.6.2022 dalla suddetta pagina risultava pubblicato il seguente post:

"https://twitter.com/sifunotsafu/status/1529945265834078208

Read about the ongoing situation at Mintlayer, and the criminal activities of Enrico Rubboli here." 12

Nel frattempo, Enrico cerca costantemente di raccogliere fondi attraverso infiniti round di "vendita privata" da parte dei rivenditori!"

¹¹ Traduzione: "16/ Questo fondatore truffatore è riuscito a collaborare con @portaldefi Mi chiedo cosa farà ora il portale dopo averlo scoperto. @geoburke".

¹² Traduzione: "<u>https://twitter.com/sifunotsafu/status/1529945265834078208</u> Leggete della situazione in corso a Mintlayer e delle attività criminali di Enrico Rubboli qui"

Nel *post de quo* si fa riferimento a fantomatiche "attività criminali" condotte dallo scrivente con riferimento al progetto *Mintlayer* e viene riportato un *link* che reindirizza ai post pubblicati qualche giorno prima sulla piattaforma *Twitter*, dagli account "*Elawn Mask*" e "*Andreas E.J. Kohl*" dei quali si è riferito sopra.

Oltre all'evidente portato diffamatorio di tali contenuti già riferito sopra, deve evidenziarsi come, all'evidenza, un soggetto diverso dallo scrivente e dal Sig. Viviani ha improvvisamente inibito ai suddetti di accedere alla pagina Facebook "*MintlayerMLT*" e ciò è confermato dalla pubblicazione di un *post* di indubbio carattere diffamatorio pubblicato su quella stessa pagina. Non v'è chi non veda come il *post* in questione (oggetto, all'evidenza, di un più ampio disegno diffamatorio attuato servendosi di numerosi strumenti digitali) non possa essere stato pubblicato né dallo scrivente né dal Sig. Viviani – con il quale lo scrivente tuttora collabora al ridetto progetto *Mintlayer* – cosicché risulta del pari evidente che i due non possano avere più accesso, come avveniva in passato, alla relativa pagina Facebook; viceversa, il *post* sarebbe già stato cancellato!

Orbene, purtroppo, la veemente campagna denigratoria posta in essere da Alberto De Luigi e Andreas Kohl sortiva i suoi effetti.

Infatti, plurimi clienti compilavano e inviavano le lettere già predisposte dal Kohl ed allegate alla mail del 3.6.2022, richiedendo il rimborso dei titoli.

L'esponente si adoperava, pertanto, per tranquillizzare i clienti in merito al buon andamento del progetto. Invero, una parte dei clienti, comprendendo l'artificiosità dell'operazione posta in essere dai querelati, e rassicurati dalla costante presenza dell'esponente il quale, lungi dal "prendere i soldi e scappare" come affermati dai querelati, si è sempre reso disponibile e presente con i propri clienti, rinnovava allo stesso la propria fiducia.

Una parte degli acquirenti, di contro, convinta dalla campagna pesantemente diffamatoria perpetrata dal Kohl e dal De Luigi, ponevano congiuntamente in essere un'iniziativa legale, prendendo contatti con un avvocato, il quale inviava una missiva che, all'evidenza, riproduce esattamente i contenuti delle informazioni diffamatorie nel corso dei mesi diffuse dai due querelati (doc. 14). A tale missiva, l'esponente ribatteva prontamente tramite il proprio legale, evidenziando l'assoluta insussistenza e inconsistenza delle accuse formulate nei loro confronti (doc. 15).

Deve, infatti, ribadirsi con assoluta fermezza che i denari raccolti dalla società RBB srl sono stati e sono tutt'ora destinati allo sviluppo del progetto Mintlayer, che a breve vedrà l'emissione e la distribuzione dei token agli acquirenti.

Inoltre, tutte le operazioni patrimoniali e finanziarie della società, ivi compreso il "denunciato" acquisto di un immobile e di un'autovettura, per un verso, rientrano del tutto legittimamente negli investimenti strategici della società e, per altro verso, sono stati posti in essere in assoluta trasparenza, come dimostra il corretto inserimento a bilancio di tali beni.

Parimenti, nessuna condotta illecita integra la conversazione avuta con il Sig. essendo evidentemente volta a fidelizzare nuovamente uno dei maggiori acquirenti, che - proprio a causa della campagna diffamatoria posta in essere dai querelati - stava perdendo fiducia nel progetto, e, pertanto, rientrante nelle normali trattative commerciali.

Detto altrimenti, tutte le accuse formulate dai Sig.ri De Luigi e Kohl nei confronti dell'esponente sugli svariati canali social e, da ultimo, veicolate nei loro confronti tramite l'azione legale promossa dai clienti di RBB, sono del tutto sfornite di qualsivoglia fondamento giuridico e appaiono unicamente veicolate al dichiarato fine di convincere i clienti ad abbandonare la RBB Srl, portandola al fallimento, con la promessa che il progetto Mintlayer sarebbe stato successivamente sviluppato su altra piattaforma dai Sigg,ri Kohl e De Luigi.

Evidente risulta essere l'<u>ingentissimo danno</u> che si sta determinando in capo all'esponente, cagionato non soltanto dalle richieste di rimborso effettuate dai clienti che avevano già sottoscritto i contratti di acquisto dei token, ma anche dal gravissimo danno di immagine che sta determinando la sfiducia del mercato ed il conseguente venir meno di ulteriori potenziali acquirenti.

In diritto.

Orbene, preme rilevare che le condotte esposte indicano plurime fattispecie di reato che saranno di seguito dettagliate.

1) <u>MISFATTO DI DIFFAMAZIONE AGGRAVATA (LIBELLO FAMOSO) DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT.</u> 183 e 185 del Codice Penale della Repubblica di San Marino

Sulla base delle considerazioni espresse, si può chiaramente affermare che gli elementi del fatto integrano gli estremi del misfatto di diffamazione.

Nel caso di specie, la condotta diffamatoria risulta essere pienamente idonea a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma penale, ovverosia la l'onore della persona offesa, sia per quanto concerne la sfera privata, sia per quel che riguarda la sfera pubblica della propria identità personale. Il che è da intendersi riferibile a "tutte le doti morali, intellettuali, fisiche e delle altre qualità che concorrono a determinare il pregio dell'individuo nell'ambiente in cui vive" (cfr. Repubblica di San Marino, Tribunale, sentenza n. 129/2016).

Non è necessario dilungarsi sulla necessaria individuazione del soggetto passivo, determinato ed individuabile *ictu oculi* dai continui riferimenti nominativi allo scrivente e alla propria società, accompagnata dalla pubblicazione di foto dello scrivente – in cui appare disegnato un cerchio rosso attorno al volto – ed il suo profilo Linkedin. Ad ogni buon conto e per mero *tutiorismo*, quand'anche l'offesa non menzionasse espressamente il destinatario, per consolidata giurisprudenza sammarinese – in linea, peraltro, con la consolidata giurisprudenza di legittimità del vicino ordinamento italiano, si veda, *ex multis*, Cass. pen. sentenza n. 2784/2015 – il misfatto risulta del pari integrato quando sia possibile agevolmente dedurre il destinatario dal contesto e dal contenuto dell'affermazione ingiuriosa.

In punto di condotta materiale occorre rilevare come, secondo la giurisprudenza del Tribunale sammarinese poc'anzi richiamata, rilevi una qualsiasi manifestazione di disprezzo o disistima nei confronti della vittima e fra i possibili modi di realizzazione del reato, è riconosciuta valenza offensiva anche – ed ovviamente - all'attribuzione di una condotta che integri un reato o, più in generale, un fatto illecito o azioni moralmente censurabili, "ed anche a prospettare tutto questo con subdole allusioni o con espressioni dubitative specie nella forma dell'insinuazione. Invero, qualunque sia la forma grammaticale o sintattica della frase o il tipo di comportamento usato, ciò che conta è la loro capacità di ledere o mettere in pericolo l'altrui reputazione". Ed il Tribunale precisa, altresì, che "a configurare il misfatto non è necessario invece che la vittima si sia sentita offesa nell'onore, ben potendo la vittima considerarsi moralmente superiore all'offesa o comunque indifferente alla critica o osservazione a lui rivolta", a dimostrazione che ciò che rileva è la oggettiva idoneità della condotta diffamatoria a pregiudicare o a mettere in pericolo l'altrui onore e reputazione.

Nello *specimen*, quanto all'attribuzione di un fatto determinato che determina l'integrazione della fattispecie di diffamazione e non di ingiuria, la giurisprudenza sammarinese – nonché quella italiana - ha più volte precisato che è sufficiente che l'episodio attribuito sia specificato nelle sue linee essenziali, ad esempio mediante l'indicazione dell'azione o delle azioni che si affermano essere state commesse e che risultino *prima facie* credibili ed è proprio da tale credibilità che deriva

quel maggiore pregiudizio alla reputazione dell'offeso che costituisce la ragione dell'aggravio di pena per il misfatto di diffamazione.

Ebbene, nella vicenda che ci occorre tale circostanza pare visibilmente ricorrere, giacché gli autori si riferiscono ad una precisa vicenda che concerne il progetto Mintlayer sviluppato dallo scrivente, attribuendo allo stesso una serie di fatti falsi e, pertanto, diffamatori.

Viene invero affermato falsamente e, si precisa, senza alcun supporto probatorio (che, di fatto, è inesistente!) che l'esponente avrebbe compiuto una sorta di truffa ai danni degli acquirenti dei token inerenti il progetto Mintlayer, sviando il denaro raccolto nelle operazioni di prevendita dei proprii token¹³;

Con tali affermazioni, in particolare, si vuole insinuare – falsamente - non solo che lo scrivente, in quanto sviluppatore del progetto *Mintlayer* e amministratore della società che lo supporta, la RBB srl, starebbe compiendo atti di *mala gestio*, truffe e frodi ma che, addirittura avrebbe cercato di nascondere le proprie attività criminose rifiutandosi di sottoporre a controlli la società. Tutte insinuazioni che, si ribadisce, non solo non rispondono al vero, ma appaiono palesemente smentite proprio dai bilanci effettivamente redatti e depositati e consultabili liberamente da chiunque.

Ma v'è di più. Come si è detto sopra, in uno dei successivi commenti al *post* iniziale, l'account riferibile a tale "Elawn Mask" addirittura accusa l'esponente di aver tentato di corrompere un cliente (circostanza quantomai falsa), affermando che "*Enrico tries to bribe a lead VC with \$900k using investors funds - who later refused it. Video below for your own eyes to witness!"* e diffondendo altrettanto illecitamente registrazioni carpite fraudolentemente della conversazione tra lo scrivente, il proprio collaboratore Luca Viviani, il querelato Andreas Kohl e il cliente.

Ebbene, qui viene in considerazione una ulteriore circostanza: gli autori, a ben vedere, non possono neppure invocare il diritto di critica a loro discolpa, in quanto ciò che è affermato non risponde minimamente a verità ed è, infatti, sfornito di qualsiasi prova – che, guarda caso, gli autori si guardano bene dall'allegare – con la conseguenza che ciò che viene attribuito all'esponente da parte degli autori dei commenti in questione si traduce in un ingiustificato ed illecito attacco all'onore e alla reputazione di chi scrive.

¹³ Mintlayer prevede, invero, come parte del progetto da sviluppare – e per il quale sono stati reperiti fondi tra il pubblico mediante regolare procedura di *ITO* (*Initial Token Offer*) secondo il diritto sammarinese - l'emissione di un proprio *token*, nello *specimen* di un *utility token* denominato *The Mintlayer Token* (*MLT*), la cui relativa procedura di generazione ed emissione è scandita da obbligatori adempimenti amministrativi tuttora in corso, di concerto con le autorità sammarinesi.

L'offensività delle condotte, peraltro, è intensificata dal numero di commenti (in particolare quelli attribuibili all'account "Elawn Mask") che costituiscono una lunga sequenza di attacchi all'esponente, con i quali si ribadisce più e più volte che lo scrivente sarebbe un "truffatore" e gli si attribuiscono fatti per la maggior parte non rispondenti al vero e, comunque, sconnessi dalla realtà e dotati ingiustificatamente del carattere di illiceità.

Riguardo la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo della diffamazione è fuor dubbio – anche alla luce di quanto argomentato *supra* - che in capo agli autori sussistesse la coscienza e volontà di ledere la reputazione dello scrivente, come dimostrano l'insistenza ed il tono stesso delle affermazioni. Il dolo della fattispecie *de qua* è, peraltro, configurabile anche nella forma eventuale, ben potendo, dunque, l'autore del fatto criminoso accettare semplicemente il rischio del verificarsi dell'offesa all'altrui reputazione.

Sotto il profilo della diffusione tramite "comunicazioni sociali", ai sensi dell'art. 185 c.p., non v'è chi non veda come la pubblicazione online dei suddetti commenti offensivi, diffusi al pubblico di internet attraverso il social network Twitter, integri senza dubbio il requisito della comunicazione sociale in quanto idonea a rivolgersi ad un numero potenzialmente indefinito e indistinto di fruitori del web. In tal senso si apprezza il maggior disvalore della condotta offensiva che merita, a parere dello scrivente, di essere sussunta sotto la fattispecie aggravata di diffamazione.

Occorre infine considerare che, con le condotte ora denunciate, i querelati stanno mettendo a rischio l'intero progetto elaborato dallo scrivente, tentando di circuire ed allontanare i clienti di Mintlayer.

Invero, con la diffusione di tali notizie false tra il pubblico e segnatamente tra i clienti del progetto Mintlayer questi ultimi stanno procedendo a catena a richiedere il rimborso del proprio denaro, fuorviati dalle affermazioni ingiuriose contro lo scrivente che i querelati continuano da un mese a far circolare su tutti i *social network*! La maggiore produzione di notizie diffamatorie avviene, in particolare tramite i canali Telegram cui si è accennato, ai quali sono per l'appunto collegati tutti i clienti Mintlayer.

Tali condotte sono evidentemente finalizzate a danneggiare irrimediabilmente la reputazione dello scrivente e a distruggere il progetto da egli sviluppato e vi sono prove incontrovertibili – come sarà meglio dettagliato *infra*— di un <u>tentativo di sviare la clientela dello scrivente per accaparrarsela fraudolentemente e costruire un progetto parallelo a Mintlayer</u> sfruttando illecitamente le risorse e le conoscenze acquisite nella partecipazione a tale progetto!

2) Misfatto di violenza privata di cui all'art. 179 del Codice Penale della Repubblica di San Marino, ovvero, in alternativa, accesso abusivo a sistema informatico di cui all'art. 182bis del codice penale della Repubblica di San Marino

In secondo luogo, occorre evidenziare che la condotta descritta supra ben può essere sussunta sotto la fattispecie di violenza privata allorché punisce "Chiunque con violenza o minaccia costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa".

Ebbene, modificando arbitrariamente i meccanismi di autorizzazione per la gestione della pagina Facebook ed impedendo allo scrivente di accedervi e di pubblicarvi contenuti, di fatto "cacciandolo" dalla stessa, ben può dirsi che il soggetto querelato abbia realizzato l'illecito di cui all'art. 179 c.p. per come interpretato, nei suoi elementi costitutivi, dalla consolidata giurisprudenza sammarinese, ma anche italiana (essendo la norma sammarinese e quella italiana, l'art. 610 del codice penale italiano, perfettamente sovrapponibili).

Invero, il requisito della violenza ben può identificarsi in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere sia in violenza fisica, propria - che si esplica direttamente nei confronti della vittima - o di violenza cd. impropria che sì attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione e che la coscienza e volontà di costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa.

In questo senso, l'iniziativa del soggetto querelato si risolve in un'ingiusta coartazione della libertà di determinazione della persona offesa, impedita di esercitare la propria facoltà di accesso ad un luogo, sì virtuale ma al quale si estendono i diritti – ed i doveri – di un qualsivoglia luogo fisico e materiale e che ben può rappresentare un'estensione della personalità e della sfera individuale di ciascuno. È ormai nota l'equiparazione, nell'ambito della giurisprudenza e della dottrina maggioritarie, tra "domicilio fisico" e domicilio informatico", quest'ultimo inteso come estensione del domicilio fisico e autonomo spazio virtuale, facente parte della sfera personale di un individuo che, come tale, deve essere tutelato al pari del primo.

Non sono neppure rare le pronunce di condanna per il reato di violenza privata in quei casi in cui il coniuge abbia modificato arbitrariamente e unilateralmente – e cioè senza valida ragione - la serratura dell'abitazione un tempo condivisa con l'altro coniuge, impedendo a questi di accedervi (nell'ambito del vicino ordinamento italiano si veda, ex multis, Cass. 4779/19): in tali casi, si sarebbe, invero, di fronte ad una condotta violenta – la sostituzione della serratura – in grado di coartare la volontà e la libera determinazione della persona offesa, la quale si trova impossibilitata

ad accedere a luoghi ai quali era, invece, legittimata ad accedere. Ebbene, proprio in considerazione del suddetto parallelismo tra domicilio informatico e domicilio fisico è ben possibile traslare tale vicenda nell'ambito dei rapporti digitali tra "comproprietari" o "cogestori" di un comune spazio virtuale: colui che arbitrariamente e unilateralmente decide di modificare le modalità di accesso alla pagina condivisa, ovverosia le c.d. "autorizzazioni" alla gestione della stessa, inibendo di fatto agli altri "comproprietari" della pagina di accedervi e di pubblicarvi contenuti, ben può dirsi autore di violenza privata.

Da ultimo occorre rilevare, non sapendo gli esponenti chi sia il soggetto che ha modificato le autorizzazioni dell'accesso alla pagina suddetta, laddove ad effettuare la suddetta operazione non sia stato uno degli originari membri aventi legittimo accesso alla pagina Mintlayer ma sia stato un terzo soggetto che abbia carpito illecitamente le credenziali per potervi accedere ed abbia, poi, modificato il regime di autorizzazioni per tutti i gestori, si tratterebbe della diversa condotta di cui all'art. 182-bis di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

3) MISFATTO DI ESTORSIONE TENTATA (C.D. MISFATTO "MANCATO") PREVISTA DEGLI ARTT. 27 E 196 DEL CODICE PENALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Sulla base delle considerazioni espresse, si può, inoltre, chiaramente affermare che risulta integrato il misfatto di estorsione tentata (c.d. misfatto "mancato") prevista dagli artt. 27 e 196 del Codice Penale della Repubblica di San Marino, secondo cui è punito colui che "mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare, tollerare od omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto".

La condotta estorsiva è diretta in modo non equivoco a compromettere la libertà di autodeterminazione dello scrivente ed ottenere un ingiusto profitto.

In punto di condotta materiale occorre evidenziare che la minaccia – ricorrente nel caso di specie - consiste nella «prospettazione al soggetto passivo del futuro verificarsi di un male ingiusto dipendente (o presentato come dipendente) dal fatto o comunque dalla volontà dell'agente» (Marini, *PS*, II, 223). Pacificamente si ritiene che la minaccia non occorre sia rivolta in termini espliciti ma è sufficiente il comportamento tacito significativamente allusivo. Ed infatti, secondo il costante orientamento giurisprudenziale ai fini della configurabilità del reato, sono indifferenti la forma o il modo della minaccia, potendo questa essere manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata, purché comunque idonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore ed a coartare la

volontà del soggetto passivo. La connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità a integrare l'elemento strutturale del delitto di estorsione vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell'agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, vista come persona di normale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichi una effettiva intimidazione del soggetto passivo (cfr. Cass., Sez. II, 18.11.2015-21.1.2016, n. 2702; Cass., Sez. II, 12.12.2012-14.3.2013, n. 11922; Cass., Sez. II, 27.9.2012-18.1.2013, n. 2833; Cass., Sez. II, 19.6.2012, n. 36698; Cass., Sez. II, 20.5.2010; Cass., Sez. V, 22.9.2009; Cass., Sez. II, 16.6.2004; Cass., Sez. III, 10.4.2001; Cass., Sez. VI, 26.1.1999; Cass., Sez. I, 13.2.1995; Cass., Sez. II, 15.5.1991); sulle condizioni per la rilevanza di una condotta anche "velatamente" minacciosa (Cass., Sez. II, 17.11.2015-18.2.2016, n. 6569; C., Sez. II, 18.11.2015-21.1.2016, n. 2702).

Nel caso *sub specie*, il denunciato ha tentato di ottenere l'ingiusto profitto minacciando una "<u>vendetta</u>", avvertendo l'esponente – unitamente al Sig. Luca Viviani - che l'accoglimento della sua richiesta sarebbe stato "<u>vantaggioso per tutti</u> ed, infine, ribadendo poi che avrebbe pensato ogni singolo giorno all'esponente "<u>fino a che giustizia sarà fatta</u>".

Si tratta di condotte, peraltro, reiterate in due occasioni, che si palesano come "dirette alla commissione del reato", requisito del misfatto mancato senz'altro integrato nel caso di specie.

Anche sotto il profilo della idoneità degli atti, risulta evidente come le condotte minatorie ben sono idonee a costringere la vittima a corrispondere somme di denaro. A nulla rileva la circostanza che l'esponente non ha consegnato al denunciato quanto gli era stato richiesto.

Ed invero, è noto che l'idoneità e l'univocità degli atti vanno valutate <u>con giudizio ex ante</u>, tenendo presenti la connotazione storica del fatto, le sue effettive implicazioni in riferimento sia alla posizione dell'autore della condotta che a quella del suo interlocutore, nonché il significato del linguaggio e del messaggio alla stregua delle abitudini locali (cfr. C., Sez. V, 13.9.2017, n. 44903; C., Sez. VI, 9.3.2016, n. 14510; C., Sez. VI, 15.12.2011-10.1.2012, n. 197, in un caso in cui l'imputato, tramite un proprio emissario, aveva dapprima manifestato ad un imprenditore edile l'intenzione di parlargli e aveva successivamente richiesto allo stesso di telefonare, giacché, diversamente, vi sarebbe stato un incendio). Ne consegue che, ai fini della valutazione dell'idoneità di una minaccia estorsiva, è priva di rilievo la capacità di resistenza dimostrata, dopo la formulazione della minaccia, dalla vittima (C., Sez. II, 20.3-30.5.2019, n. 24166; C., Sez. II, 5.2.2013, n. 12568); occorre, infatti, considerare la potenzialità della minaccia stessa ad incutere paura, indipendentemente dal fatto che la vittima ne risulti effettivamente intimidita (C., Sez. II, 26.4-23.5.2018, n. 23075; v. anche C., Sez. II, 24.4-25.5.2018, n. 23369). A ciò si

aggiunga che. la costrizione, che deve seguire alla violenza o minaccia, attiene all'evento del reato, mentre l'ingiusto profitto con altrui danno si atteggia a ulteriore evento, sicché si configura il solo tentativo nel caso in cui la violenza o la minaccia non raggiungano il risultato di costringere una persona al *facere* ingiunto (C., Sez. II, 12.1.2017, n. 3934).

Poiché la minaccia, oltre che palese, esplicita e determinata, **può essere anche larvata** o **indiretta**, essa deve ingenerare in chi la subisce un timore consistente nella paventata previsione di più gravi pregiudizi e pertanto, in tema di tentativo, va considerata la potenzialità della minaccia stessa ad incutere paura, indipendentemente dal fatto che la vittima ne risulti effettivamente intimidita (C. 27.8.1999); per contro l'assenza di esplicite minacce comporta che l'idoneità della condotta rispetto all'ingiusto risultato debba essere apprezzata in riferimento alle modalità con cui è stata posta in essere, avendo riguardo alla personalità sopraffattrice del soggetto agente, alle circostanze ambientali, all'ingiustizia del profitto, alle particolari condizioni soggettive della vittima (C., Sez. II, 10.4.2008).

Nel caso di specie, è proprio il contenuto della minaccia – sebbene allusiva, una vendetta da parte di un uomo che non ha nulla da perdere – a conferire alla condotta la potenzialità necessaria ad incutere timore nei confronti dello scrivente. Non solo. La condotta medesima è stata pure potenziata nella sua capacità costrittiva per il semplice fatto che il denunciato ha più volte ribadito la sua richiesta in successive occasioni, avvertendo l' esponente ed il Viviani che "avrebbe pensato a loro ogni singolo giorno, fino a che giustizia non sarebbe stata fatta".

Quanto all'elemento psicologico del reato, anch'esso risulta sussistente in tutti i suoi elementi, poiché non vi è alcun dubbio che il denunciato abbia tentato, con coscienza e volontà, di conseguire un ingiusto profitto attraverso le minacce rivolte all'esponente. La giurisprudenza in materia ha affermato che il reato di estorsione è caratterizzato, quanto all'elemento psicologico, dalla consapevolezza di usare la violenza, fisica o morale, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto che si sa ingiusto, con necessaria estensione del dolo alla ingiustizia del profitto, che costituisce uno degli elementi materiali del reato (cfr. C., Sez. III, 17.3.2004). L'elemento dell'ingiusto profitto – elemento questo che deve essere investito dal dolo - è stato individuato in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico, che l'autore intenda conseguire e che non si collega a un diritto, ovvero è perseguito con uno strumento antigiuridico o con uno strumento legale ma avente uno scopo tipico diverso.

Risulta più che evidente che le richieste di denaro avanzate dal Sig. Khol non erano giustificate dall'esercizio di alcun diritto; il denunciato ha preteso delle prestazioni dall' esponente, a pena del possibile conseguirsi della sua vendetta (*Ecco perché vorrei chiederti di aiutarmi a*

mettermi in una posizione in cui ho cose da perdere" [...] avrei ancora bisogno di almeno una pausa e un paio di milioni di dollari da investire su me stesso).

In definitiva, sussistono tutti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice di cui agli artt. 27 e196 del Codice Penale della Repubblica di San Marino e, pertanto, risulta evidente la responsabilità del Sig. Andreas Erick Kohl Martinez.

4) Misfatto di "Intercettazione o interferenze illecite in comunicazioni informatiche o telematiche", previsto dall'art. 190 bis, comma 2, codice penale della repubblica di San Marino

I fatti *supra* esposti integrano anche gli estremi del reato di cui all'art. 190 *bis*, comma 2, del codice penale della Repubblica di San Marino, secondo cui "*chiunque abusivamente* intercetta o interferisce in comunicazioni informatiche o telematiche ovvero prende cognizione di dati ed informazioni ad esse relative, è punito con la prigionia di terzo grado. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela a terzi, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle informazioni di cui al comma primo".

Nello specifico, i denunciati hanno registrato una conversazione telefonica intrattenuta con l'esponente per poi pubblicarla, con evidenti finalità diffamatorie, sul sociale network "twitter".

L'art. 190 bis, c.p. Repubblica di San Marino, come l'art. 617, comma 2, c.p., italiano, prevede un reato autonomo (Mantovani, PS, I, 586; Vigna, Dubolino, 1079; Pisa, 6), che sanziona chiunque, in possesso del contenuto di comunicazioni telefoniche o telegrafiche, lo riveli, in tutto o in parte, attraverso mezzi di informazione al pubblico. La fattispecie in esame non presuppone che le conversazioni o comunicazioni, il cui contenuto viene rivelato, debbano essere state oggetto della fraudolenta captazione prevista dall'art. 617, 1° co.; è, invece, sufficiente che il soggetto agente abbia in qualsiasi modo - anche per via occasionale, o perfino con l'assenso dei dialoganti - acquisito la conoscenza (Mantovani, PS, I, 586) del contenuto di una comunicazione in atto. È tipico qualunque strumento idoneo alla diffusione alla generalità dei terzi, come la pubblicazione sui giornali, la divulgazione televisiva, cinematografica o radiofonica o su altri mass media, l'utilizzo di altoparlanti o il volantinaggio, strumenti tutti idonei a raggiungere un numero indeterminato di persone. È altresì rilevante, per la norma in commento, la divulgazione ad un numero determinato, purché elevato, di destinatari, come nel caso della spedizione ad un notevole numero di indirizzi di plichi contenenti quanto intercettato (Mantovani, PS, I, 586).

5) MISFATTO DI "RIVELAZIONE DI SEGRETO D'UFFICIO O PROFESSIONALE O DI SEGRETO SCIENTIFICO O INDUSTRIALE", PREVISTO DALL'ART, 192 DEL CODICE PENALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

I fatti denunciati dall'esponente integrano gli elementi costitutivi del misfatto di "rivelazione di segreto d'ufficio o professionale o di segreto scientifico o industriale", previsto dall'art. 192 del Codice Penale della Repubblica di San Marino, secondo cui è punito colui che "senza giusta causa rivela un segreto di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del proprio stato, ufficio, professione, arte o industria, ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza stessa o lo impiega a proprio o altrui profitto". Nello specifico, i denunciati, una volta acquisito il know-how dell'intero progetto, decidevano di impiegarlo a proprio profitto.

Deve ritenersi che, stante l'identità del bene giuridico tutelato, nella esposizione della presente parte in diritto, siano del tutto validi gli stessi principi espressi dalla giurisprudenza italiana con riferimento ai delitti di cui agli artt. 622 e 623 c.p., del tutto assimilabili alla fattispecie sammarinese.

Ebbene, occorre segnalare che la Suprema Corte di Cassazione, da ultimo con la recentissima sentenza Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-02-2020) 04-06-2020, n. 16975, ha riaffermato che la rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.), attiene alla tutela penale accordata al cd. know how aziendale.

Invero, accanto alla protezione offerta al know how in ambito civilistico – si legge nella pronuncia – «l'ordinamento nazionale offre, grazie anche allo sviluppo della giurisprudenza, protezione anche in sede penale, in particolare, con l'art. 623 cod. pen., il cui bene giuridico oggetto di tutela è individuato nell'interesse a che non vengano divulgate notizie attinenti ai metodi che caratterizzano la struttura industriale e, pertanto, il c.d. know how, vale a dire — secondo la definizione da tempo affermata dalla giurisprudenza di legittimità – quel patrimonio cognitivo e organizzativo necessario per la costruzione, l'esercizio, la manutenzione di un apparato industriale (Sez. 5, n. 25008 del 18/05/2001, Rv. 219471). Ci si riferisce, con tale espressione, a una tecnica, o una prassi o, oggi, prevalentemente, a una informazione, e, in via sintetica, all'intero patrimonio di conoscenze di un'impresa, frutto di esperienze e ricerca accumulatesi negli anni, e capace di assicurare all'impresa un vantaggio competitivo, e quindi un'aspettativa di un maggiore profitto economico. Si tratta di un patrimonio di conoscenze il cui valore economico è parametrato all'ammontare degli investimenti (spesso cospicui) richiesti per la sua acquisizione e al vantaggio concorrenziale che da esso deriva, in termini di minori costi futuri o maggiore appetibilità dei prodotti. Esso si traduce, in ultima

analisi, nella capacità dell'impresa di restare sul mercato e far fronte alla concorrenza. L'informazione tutelata dalla norma in questione è, dunque, un'informazione dotata di un valore strategico per l'impresa, dalla cui tutela può dipendere la sopravvivenza stessa dell'impresa».

Con l'esplicito riconoscimento dell'estensione della tutela prestata dall'art. 623 c.p. – prosegue la Corte – «il know-how aziendale viene fatto rientrare nel campo di applicazione della norma in quanto riconducibile all'elastica nozione di "applicazione industriale" oggi assimilabile all'espressione "segreto commerciale", secondo quanto espressamente affermato dall'art. 9 comma 3 del D. Lgs. N. 63 del 2018, comprensiva – secondo un'opinione risalente e diffusa – di tutte le innovazioni e gli accorgimenti che "contribuiscono, comunque, al miglioramento e all'aumento della produzione", ancorché siano privi dei requisiti richiesti per la loro brevettazione che caratterizzano la struttura industriale e, pertanto, il così detto know-how...».

Dottrina e giurisprudenza – si legge nella decisione in discorso – «concordano nel ritenere che la copertura offerta dall'art. 623 c.p. vada oltre quella predisposta dall'ordinamento civilistico all'invenzione brevettabile, e il giudice di legittimità ha più volte affermato che, ai fini della tutela penale del segreto industriale, novità (intrinseca od estrinseca) ed originalità non sono requisiti essenziali delle applicazioni industriali, poiché non espressamente richiesti dal disposto legislativo e perché l'interesse alla tutela penale della riservatezza non deve necessariamente desumersi da questi attributi delle notizie protette. Già prima del d. lgs. 30/2005 era stato ritenuto, invece, fondamentale che le applicazioni industriali non siano state divulgate e che quindi non possano dirsi notorie, non siano cioè a disposizione di un numero indeterminato di persone. Questo vuol dire che, anche se la sequenza delle informazioni, che, nel loro insieme, costituiscono un tutt'uno per la concretizzazione di una fase economica specifica dell'attività dell'azienda, è costituita da singole informazioni di per sé note, ove detta sequenza sia invece non conosciuta e sia considerata segreta in modo fattivo dall'azienda, essa è di per sé degna di protezione e tutela. Non è necessario, cioè, che ogni singolo dato cognitivo che compone la sequenza sia "non conosciuto"; è necessario, invece, che il loro insieme organico sia frutto di un'elaborazione dell'azienda. E' attraverso questo processo, infatti, che l'informazione finale acquisisce un valore economico aggiuntivo rispetto ai singoli elementi che compongono la sequenza cognitiva. E' ciò che accade, appunto, nel caso di una azienda che adotti una complessa strategia per lanciare un prodotto sul mercato: i suoi singoli elementi sono senz'altro noti agli operatori del settore, ma l'insieme può essere stato ideato in modo tale da rappresentare un qualcosa di nuovo e originale, costituendo, in tal modo, un vero e proprio tesoro dal punto di vista concorrenziale per l'ideatore».

Nel caso di specie, non vi sono dubbi in ordine alla condotta delittuosa dei denunciati. Questi ultimi, inizialmente, legati da un rapporto commerciale e contrattuale con l'esponente - che ha consentito loro di accedere al know how aziendale - hanno poi illecitamente sfruttato a proprio esclusivo vantaggio le conoscenze acquisite solo in ragione di tale rapporto.

La segretezza del know how nel caso de quo è desumibile, tra l'altro, anche dall'esistenza di un espresso accordo di non divulgazione (disclosure agreement), al quale si era espressamente obbligato il Sig. Kohl.

In sostanza, i querelati, usando le conoscenze acquisite durante il rapporto di collaborazione con l'esponente e avvalendosene in modo sleale, hanno potuto dare vita al medesimo progetto che era stato creato e promosso da chi scrive, con conseguente notevole vantaggio patrimoniale a discapito del querelante; si tratta di una circostanza, peraltro, accertata dalla stessa Corte Arbitrale ceca, che ha condannato il Sig. De Luigi. L'aver sfruttato l'esperienza maturata dagli scriventi ha consentito ai denunciati di beneficiare delle medesime conoscenze, di promuovere il medesimo prodotto ed, infine, di accaparrarsi la medesima clientela. In definitiva, i denunciati hanno impiegato a proprio profitto tutte le conoscenze acquisite attraverso i rapporti contrattuali intrattenuti con l'esponente.

Il rilevante danno economico prodotto da tali condotte è individuabile nel danno patrimoniale determinato dallo storno della clientela e dalla commercializzazione parassitaria dei medesimi servizi e prodotti dell'esponente, con il quale avevano collaborato fino a poco prima.

P.T.M

Il sottoscritto, in proprio e in qualità di rappresentante legale della società RBB S.r.l., inoltra formale atto di denuncia-querela, con espressa volontà di procedere nei confronti dei Sig.ri Alberto De Luigi e Andreas Eick Koul Martinez per tutti i reati che saranno individuati in relazione alle condotte sopra descritte, nonché nei confronti di tutti gli ulteriori soggetti che saranno ritenuti responsabili dei fatti di cui in premessa, in ordine a tutti i reati che verranno riscontrati nei fatti sopraesposti.

Chiede, altresì, di essere informato circa la eventuale richiesta di archiviazione della presente notizia di reato. Il tutto con espressa riserva di costituirsi parte civile nell'instaurando procedimento penale che se ritenuto sarà aperto in seguito alla presente denuncia.

Si allegano i documenti richiamati in premessa.

Con osservanza

Enrico Rubboli

Dichiarazione di nomina del difensore

Il sottoscritto, Enrico Rubboli, nato a	il	e residente in
, cittadino italiano (, in proprio e in qualità di
legale rappresentante della società RBB S.r.l. a se	ocio unic	co, con sede in Piazza Enriquez n. 22/C.,
Dogana (RSM), C.O.E. SM-28251,		

NOMINA

proprio difensore l'Avv. Massimiliano Annetta, del Foro di Firenze (IT), con riserva di nomina di domicilio presso un avvocato sammarinese.

Enrico Rubboli